GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — MERCOLEDÌ 13 APRILE — NUM. 88

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re ricevette oggi 13 aprile, alle ore due pomeridiane, in udienza solenne, S. E. Lord Vivian, il quale presentò alla Maestà Sua le lettere di Sua Maestà la Regina della Gran Bretagna, che lo accreditano presso la Sua Real Persona in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **117** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono autorizzate le maggiori assegnazioni nella complessiva somma di lire 82,900 e le diminuzioni di stanziamenti per una somma uguale, ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1891-92, indicati nella qui annessa tabella.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1892.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.
P. VILLARI.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

TABELLA di maggiori assegnazioni per alcuni capitoli e di corrispondenti diminuzioni su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1891-92.

Capitoli: Numero	Capitoli: Denominazione	Aumenti
7	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio, ad impiegati ed insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani	4,000
46	Istituti d'istruzione musicale — Personale. - Spese.	

	fisse). Compenso al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio, assegni, indennità e rimunerazioni per supplenze nei casi di assenza per malattia o congedo	7,600
52	Spese di ispezioni e missioni ordinate dal Ministero per il servizio delle antichità e belle arti. Indennità e compensi ai membri delle Commissioni permanenti e temporanee . .	18,000
55	Concorso dello Stato nelle spese di mantenimento dei regi licei ginnasiali, convitti nazionali annessi, istituiti nelle provincie napoletane con legge 10 febbraio 1861 . .	12,000
62	Convitti nazionali provinciali e comunali - Somma a disposizione per concorso dello Stato nel loro mantenimento - Indennità e compensi per ispezioni e missioni eventuali .	20,000
109	Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . .	16,000
110	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	5,300
	Totale . . . L.	82,900

Capitoli		Diminuzioni
Numero	Denominazione	
8	Ispezioni e missioni diverse ordinate dal Ministero, compensi ed indennità alle Commissioni esaminatrici per concorsi nel personale dirigente ed amministrativo	5,000
10	Indennità di trasferimento ad impiegati dipendenti dal Ministero	6,000
32	Musei e scavi, gallerie e monumenti nazionali - Personale - (Spese fisse). Assegni al personale straordinario, indennità e rimunerazioni .	35,000
47	Istituti d'istruzione musicale. Dotazioni per gli istituti e per l'ufficio del corista uniforme .	1,400
49	Spese e sussidi per l'incremento dell'arte musicale, pensioni d'incoraggiamento a quattro alunni del regio istituto musicale di Firenze. Sussidi a studenti ed artisti di musica. .	6,200
101	Costruzione, ampliamento e risanamento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (Legge 18 luglio 1878 n. 4460) .	29,300
	Totale . . . L.	82,900

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
L. LUZZATTI.

Il Numero 118 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzato l'aumento di lire 582,685 50 al fondo stanziato al capitolo n. 20 « Servizio postale e commerciale marittimo » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio 1891-92.

A compenso di detto aumento, è approvata una corrispondente diminuzione sugli stanziamenti fatti nello stato di previsione medesimo ai capitoli indicati nella annessa tabella.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1892.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

TABELLA delle riduzioni da introdursi negli stanziamenti approvati per i capitoli seguenti con lo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi pel 1891-92, a compenso della maggior somma di lire 582,685 50 da portarsi al capitolo N. 20 « Servizio postale e commerciale marittimo » dello stato di previsione medesimo.

Capitoli		Ammontare delle riduzioni
Numero	Denominazione	
1	— Ministero - Personale di ruolo . . .	35,000 »
4	— Ministero - Spese d'ufficio . . .	20,000 »
13	— Personale dei corrieri, messaggeri, brigadieri, portalettere e serventi	80,000 »
18	— Retribuzioni agli agenti rurali . . .	20,000 »
19	— Spese variabili pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi	30,000 »
23	— Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato .	82,000 »
29	— Personale di ruolo nell'amministrazione provinciale dei telegrafi	200,685 50
35	— Costruzione di linee telegrafiche nell'interesse del Governo e specialmente della pubblica sicurezza	10,000 »
40	— Mantenimento, restauro e adattamento di locali	5,000 »
42	— Crediti di amministrazioni estere . .	100,000 »
		582,685 50

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
LUZZATTI.

Il Numero 119 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 136,611 e centesimi 78 da portarsi in aumento al capitolo n. 103 « Concorso a favore dei Consorzi d'irrigazione (legge 25 di-

cembre 1883 n. 1790, serie 3ª) » dello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1891-92.

A questa maggiore spesa sarà provveduto mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 108 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 7 aprile 1892.

UMBERTO.

L. Luzzatti.
Di Rudinì.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. Chimirri.

Il Numero **110** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 21 giugno 1869 n. 5164, col quale il Liceo musicale Rossini di Pesaro venne eretto in corpo morale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per il Liceo musicale Rossini di Pesaro sono approvati lo statuto ed il ruolo organico annessi al presente decreto, e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro della pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1892.

UMBERTO.

P. Villari.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. Chimirri.

Statuto organico del Liceo musicale Rossini di Pesaro, approvato dal Consiglio comunale nelle sedute deli 14, 18 e 21 dicembre 1891

TITOLO I.

Disposizioni preliminari

Natura e scopo dell'Istituto

Art. 1.

Il Liceo musicale Rossini, fondato in esecuzione del testamento olografo di Gioacchino Rossini in data 5 luglio 1858, che nominava erede il comune di Pesaro, ed eretto a corpo morale con Regio decreto del 21 giugno 1869 n. 5161 (Serie 2ª), è costituito ad ente autonomo sotto la dipendenza dell'Amministrazione comunale.

Art. 2.

Esso accoglie alunni dei due sessi, ed ha per iscopo d'impartire loro:

a) in genere l'insegnamento gratuito della musica;

b) in ispecie quello della composizione e dell'arte del canto in conformità degli intenti artistici ed estetici del benemerito istitutore.

TITOLO II.

Amministrazione

Capo I.

Mezzi finanziari

Art. 3.

Al mantenimento del Liceo si provvede con le rendite dei beni mobili ed immobili ereditati dall'illustre maestro *Gioacchino Rossini* secondo il suddetto testamento depositato agli atti del notaro *Duboys*, residente a Parigi.

Capo II.

Rappresentanza amministrativa

Art. 4.

La rappresentanza e l'amministrazione del Liceo è affidata ad un Consiglio di amministrazione e ad un presidente, nominati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta di voti.

Capo III.

Consiglio d'amministrazione

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto di n. 6 membri, che durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Vi è a capo il presidente.

Art. 6.

Il Consiglio dovrà riunirsi ordinariamente due volte al mese, nei giorni che saranno, nel gennaro di ciascun anno, fissati dal presidente. Sarà convocato straordinariamente dal presidente quando il bisogno lo esige, o quando sarà richiesto da tre dei suoi membri con domanda scritta e firmata diretta al presidente, nella quale dovranno specificarsi gli oggetti della convocazione.

Art. 7.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione più di 3 consiglieri comunali.

Le funzioni di sindaco del comune sono incompatibili con quelle di Presidente o di membro del Consiglio di amministrazione. — La incompatibilità non si estende agli assessori.

Art. 8.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

1. di formare e deliberare i bilanci attivi e passivi del Liceo;
2. di rivedere ed approvare i conti consuntivi;
3. di nominare, sospendere e licenziare gli impiegati ed i salariati del Liceo, i professori, le maestre e l'esattore;
4. di deliberare gli acquisti, l'accettazione ed il rifiuto di lasciti o doni;
5. di deliberare le alienazioni, la cessione di crediti, i contratti portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, le transazioni sopra i diritti di proprietà e di servitù;
6. di deliberare sulle azioni da promuovere e da sostenere in-

giudizio, la creazione dei prestiti, sulla natura degli investimenti fruttiferi, le affrancazioni di rendite e di censi passivi;

7. di deliberare le nuove o maggiori spese, e lo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

ed in generale di deliberare sopra tutti gli oggetti propri dell'amministrazione del Liceo, e che non sono attribuiti al presidente.

Art. 9.

Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà dei suoi membri; però nella seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le sue deliberazioni sono valide qua'unque sia il numero dei membri intervenuti purchè questi non siano in numero inferiore di tre.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; in caso di parità di voti alla seconda votazione prevarrà il voto del presidente.

CAPO IV.

Presidente.

—

Art. 10.

A capo del Liceo sta un presidente.

Egli ne ha la rapprresentanza legale, sopraintende all'amministrazione del Liceo, vigila all'osservanza delle leggi e dei regolamenti dell'Istituto, ed all'andamento generale di esso.

Il presidente può essere eletto anche fra i consiglieri comunali oltre il numero degli amministratori di cui all'art. 7, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Art. 11.

In caso di assenza od impedimento del presidente, ne farà le veci uno dei membri del Consiglio, che sarà appositamente designato dal presidente stesso al principio di ogni anno scolastico.

In mancanza di designazione ne assumerà le funzioni il membro più anziano per numero di voti nell'atto di nomina ed, a parità di voti ottenuti, il più anziano di età.

Art. 12.

Spetta al presidente:

1. di fissare l'ordine del giorno delle sedute ordinarie del Consiglio, ed il giorno delle convocazioni straordinarie, e di spedire, almeno 24 ore prima della seduta, gli avvisi, indicando gli oggetti che si debbono trattare;

2. di eseguire tutte le deliberazioni del Consiglio tanto rispetto al bilancio, quanto agli altri oggetti;

3. di firmare tutti i provvedimenti e gli atti relativi agli interessi del Liceo;

4 di conchiudere le locazioni e conduzioni, e di stipulare i contratti deliberati dal Consiglio;

5. di promuovere le azioni possessorie, e di rappresentare il Liceo in giudizio, sia attore o convenuto, e di fare gli atti conservativi dei diritti del Liceo;

6. di formare il progetto dei bilanci;

7. di assistere agli incanti occorrenti nell'interesse del Liceo;

8. di sospendere temporaneamente per gravi mancanze gli impiegati e salariati, riferendone al Consiglio nella sua prima seduta;

9. di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste, ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;

10. di prendere sotto la sua responsabilità, nei casi di constatata urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio, salvo a riferire al Consiglio stesso nella sua prima seduta per la ratifica delle adottate deliberazioni.

CAPO V.

Disposizioni comuni.

—

Art. 13.

Le funzioni di presidente e di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 14.

Non sono eleggibili alle funzioni di presidente e di membri del Consiglio:

1. le donne;

2. gli impiegati e salariati del Liceo, del Comune e degli stabilimenti locali di carità e di beneficenza aventi esistenza giuridica;

3. coloro che hanno il maneggio del denaro del Liceo, e che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione;

4. coloro che hanno lite vertente col Liceo;

5. coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del Liceo;

6. coloro che non godono nella intera pienezza i diritti civili e politici, ed i commercianti falliti durante lo stato di fallimento;

7. gli ammoniti per reati comuni, i soggetti alla sorveglianza speciale di P. S., i condannati per oziosità e vagabondaggio, non che i condannati per reati infamanti e che non abbiano chiesto ed ottenuto nei modi di legge la riabilitazione.

Art. 15.

Se durante il quinquennio si dovesse per qualunque causa procedere al rimpiazzo del presidente o di alcuno dei membri del Consiglio, i nuovi nominati resteranno in carica solo pel tempo in cui dovevano ancora rimanere le persone, che vanno a sostituire.

CAPO VI

Amministrazione e contabilità del Liceo.

—

Art. 16.

Sarà formato un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili del Liceo, non che di tutti i titoli, atti, carte e scritture, che si riferiscono al patrimonio del Liceo ed alla sua amministrazione

Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di presidente, o quando succeda qualche variazione nel patrimonio del Liceo, vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gli inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmessi per copia al prefetto ed all'Amministrazione comunale.

Il presidente ed il segretario dell'Ufficio amministrativo sono responsabili della regolare tenuta di detti inventari.

Art. 17.

I beni del Liceo devono di regola esser dati in affitto.

Art. 18.

I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

Art. 19.

L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore, il quale presterà una congrua cauzione nella misura che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione con l'approvazione del Consiglio comunale.

La cauzione sarà prestata in denaro contanto, o in rendita del debito pubblico del Regno d'Italia o in beni immobili.

La cauzione in denaro dovrà essere depositata alla Cassa dei depositi e prestiti e vincolata a favore del Liceo. La cauzione in rendita pubblica dovrà essere nominativa e vincolata a favore del Liceo, ed essa non sarà accettata che nella misura di 9|10 del suo valore reale risultante dal listino di Borsa del giorno in cui viene data.

La cauzione in beni immobili sarà sottoposta al vincolo ipotecario a favore del Liceo, regolarmente iscritto all'Ufficio delle Conservazione delle ipoteche. I beni rustici però non saranno accettati che pei 2|3 del loro valore reale, accertato con regolare perizia giurata,

e quelli urbani per la metà, con l'obbligo nel cauzionante di assicurarli dall'infortunio sugl'incendi.

Qualora i valori pubblici dati in cauzione subissero la diminuzione di un terzo del valore attribuito alla stipulazione del contratto, il tesoriere, entro un mese dall'ingiunzione che gli verrà fatta dal Consiglio di amministrazione, dovrà prestare un congruo supplemento.

Art. 20.

L'esattore riscuote le entrate del Liceo secondo le indicazioni del bilancio e le note di carico che gli saranno passate dall'ufficio contabile.

Tutte le entrate, non comprese nel bilancio che si verificassero dentro l'anno, devono dal presidente essere denunziate al prefetto, ed all'Amministrazione cumunale.

Art. 21.

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal presidente, da un membro del Consiglio e dal segretario-contabile del Liceo.

L'esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio.

Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Art. 22.

Chiunque dall'esattore in fuori s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari del Liceo, rimarrà per questo solo fatto contabile sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che senza titolo si ingeriscono in pubbliche funzioni.

Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili, saranno riscosse dall'esattore come le altre entrate.

Capo VII.

Vigilanza ed ingerenza dell'autorità tutoria, governativa e comunale nell'amministrazione del Liceo.

Art. 23.

I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio e del presidente, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, saranno a cura del presidente trasmessi in doppio esemplare al prefetto, che ne accuserà ricevuta nel termine di otto giorni, pel visto di esecutorietà.

Il prefetto, inteso il Consiglio di Prefettura, potrà annullare le deliberazioni nel termine di un mese dal giorno che l'ha ricevute, quando consti che con esse siansi violate le disposizione del presente, statuto e dei relativi regolamenti o che possono recare un danno certo al Liceo.

Contro il decreto di annullamento il Consiglio di amministrazione può ricorrere, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto, al Governo del Re, il quale provvederà con decreto Reale, inteso il Consiglio di Stato.

Trascorso un mese dal dì della ricevuta prefettizia, le deliberazioni, non ancora restituite col visto e che non siano state annullate, saranno ritenute senz'altro esecutorie e non potranno essere più annullate che per decreto Reale, inteso il Consiglio di Stato.

Art. 24.

Sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni concernenti;

1. gli oggetti specificati ai nn. 4, 5 e 6 dell'art. 8;
2. l'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitù e la contrattazione di prestiti;
3. l'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di denaro, quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteca, e verso la Cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del Tesoro;
4. le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni;
5. le spese che vincolano i bilanci oltre cinque anni.

Le suddette deliberazioni, pria di essere spedite per l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, debbono riportare l'assenso del Consiglio comunale.

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è aperto il ricorso al Governo del Re, il quale provvederà con decreto Reale, inteso il Consiglio di Stato.

Art. 25.

Le alienazioni, le locazioni, gli appalti di cose ed opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassi le lire 500, si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Il prefetto però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Art. 26.

Il bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese dev'essere deliberato dal Consiglio non più tardi del mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, e deve riportare l'approvazione del prefetto.

Appena deliberato il bilancio preventivo, il presidente è tenuto spedirne contemporaneamente copia integrale all'Amministrazione comunale, perchè possa per parte sua esaminarlo e presentare, se del caso, all'autorità prefettizia le sue osservazioni in merito prima dell'approvazione.

Art. 27.

Il conto consuntivo annuale delle entrate e delle spese dev'essere presentato dal tesoriere non più tardi del mese di febbraio dell'anno immediatamente successivo a quello cui si riferisce, e dev'essere esaminato ed approvato dal Consiglio di amministrazione non più tardi del mese di aprile successivo.

Il conto consuntivo, appena approvato dal Consiglio, sarà comunicato con tutti i documenti giustificativi all'Amministrazione comunale, perchè possa presentare al Consiglio di Prefettura le sue osservazioni in merito.

Il conto consuntivo dovrà riportare l'approvazione del Consiglio di Prefettura, e la relativa decisione a mezzo di usciere giudiziario notificata all'esattore per tutti gli effetti legali.

Tale decisione avrà forza esecutiva se non sarà presentato ricorso, in seconda istanza, alla Corte dei conti, nel termine di un mese dalla data della sua notifica.

Art. 28.

Quando l'Istituto devii dal suo scopo, o quando l'Amministrazione, sebbene richiamata all'adempimento degli obblighi imposti dalle leggi, dal presente statuto e relativi regolamenti, si rifiuti di ottemperarvi o persista nel violarli, l'Amministrazione stessa potrà essere disciolta con decreto Reale, o per iniziativa del Governo del Re o per domanda motivata del consiglio comunale.

In questo caso si provvederà alla gestione provvisoria colla nomina di un commissario, o di una Commissione che eserciterà le funzioni assegnate col presente statuto al presidente ed al Consiglio di amministrazione.

La gestione provvisoria non potrà durare più di sei mesi.

TITOLO III.
Insegnamento

Capo I.
Direzione

Art. 29.

La suprema autorità didattica e disciplinare del Liceo, salvo i diritti che il presente statuto conferisce al presidente ed al Consiglio di amministrazione, è affidata ad un direttore, che sarà nominato dal

Consiglio comunale a maggioranza assoluta di voti fra gli artisti più valenti del tempo, sulla proposta del Consiglio di amministrazione.

Il direttore deve vegliare e provvedere pel buon andamento del Liceo, sotto la sua piena responsabilità; ed alla fine dell'anno scolastico è tenuto presentare un dettagliato rapporto sull'andamento tecnico dei vari insegnamenti e sui risultati ottenuti, come sull'andamento disciplinare.

Il direttore avrà l'insegnamento della composizione.

In caso d'impedimento o di assenza temporanea sarà surrogato da un professore da lui specialmente delegato. In mancanza di delegazione sarà sostituito dal professore di organo ed armonia.

Art. 30.

Il direttore potrà per gravi mancanze essere sospeso temporaneamente dal Consiglio di amministrazione su proposta del presidente, riferendone immediatamente al sindaco di Pesaro pei definitivi provvedimenti di competenza del Consiglio comunale.

Art. 31.

Il direttore per gravi mancanze potrà sospendere temporaneamente i professori, riferendone immediatamente al presidente pei definitivi provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione.

Capo II.

Professori.

Art. 32.

I professori, ai quali è affidato l'insegnamento nelle scuole del Liceo, sono nominati dal Consiglio di amministrazione in seguito a concorso per titoli comprovanti il valore didattico del candidato.

La Commissione, incaricata dell'esame di concorso, sarà nominata dal presidente inteso il direttore, ed avrà diritto di chiedere ai candidati, ove ne sia il caso, la prova dell'esame.

Potrà essere derogato alla condizione del concorso nel caso di artisti venuti in meritata fama di singolare perizia didattica nelle materie che debbono professare.

Art. 33.

I professori sono di tre categorie: titolari, reggenti e semplici incaricati.

Uno stesso professore non potrà avere la titolarità che in una sola materia d'insegnamento. Potrà però essergli affidato un insegnamento secondario per incarico.

La nomina a reggente è fatta per un triennio, dopo il quale potrà acquistarsi la titolarità.

La nomina ad incaricato è fatta per un anno.

Art. 34.

I professori sono tenuti ad impartire l'insegnamento loro affidato in conformità dell'orario stabilito nella tabella che sarà determinata dal regolamento generale. Nel caso per numero minore di alunni, od altra causa avanzasse loro del tempo, sono tenuti d'impiegarlo, senza aver diritto ad alcun compenso pecuniario, nell'insegnamento anche di altra materia affine o loro famigliare, secondo sarà determinato dal direttore di accordo col presidente.

Essi dovranno altresì prestarsi ad istruire nella pratica degli strumenti d'orchestra gli alunni di composizione del Liceo, ed hanno l'obbligo, ogni volta ne siano richiesti dall'Autorità municipale, di suonare nell'orchestra del teatro Rossini di Pesaro col compenso fissato nella relativa tariffa.

Art. 35.

Nel caso di soppressione di una o più scuole, i rispettivi professori non avranno diritto ad alcun compenso speciale, salvo a loro di far valere i diritti acquisiti in virtù dell'atto di nomina.

Capo III.

Comitato tecnico.

—

Art. 36.

Gli insegnanti dei corsi tecnici, compreso il bibliotecario, formano, sotto la presidenza del direttore, il Comitato tecnico, il quale esercita le attribuzioni che gli sono commesse dal presente statuto.

Il Comitato tecnico esprime i suoi pareri intorno allo indirizzo didattico generale del Liceo, allo indirizzo dei vari rami d'insegnamento che in esso s'impartiscono, al coordinamento dei corsi, e stabilisce i programmi e gli orari.

Nel Comitato tecnico ciascun insegnante riferisce intorno ai bisogni ed all'andamento della propria scuola, e provoca gli opportuni provvedimenti.

Art. 37.

Il Comitato dovrà riunirsi almeno una volta al mese nella prima settimana di ciascun mese.

I verbali delle sue adunanze saranno immediatamente trasmessi al presidente e da questi, quando occorra, comunicati al Consiglio di amministrazione.

Capo IV.

Istruzione.

Art. 38.

L'insegnamento si divide in corsi tecnici principali, corsi tecnici complementari e corsi letterari.

Art. 39.

I corsi tecnici principali hanno per oggetto i seguenti studi:

Composizione — Canto — Pianoforte — Organo — Arpa — Violino e Viola — Violoncello — Contrabbasso — Flauto e congeneri — Oboè e congeneri — Clarinetto e congeneri — Fagotto e congeneri — Corno — Tromba e cornetta — Trombone — Oficleide.

Art. 40.

I corsi tecnici complementari comprendono:

Nozioni elementari con dettato ritmico e solfeggio parlato (obbligatorio per tutti gli alunni);

Canto corale (obbligatorio per tutti, tranne per gli alunni di canto);

Canto (obbligatorio per gli alunni di composizione);

Pianoforte (obbligatorio per tutti, tranne per gli alunni dei corsi principali di pianoforte e di organo);

Armonia teorico-pratica (obbligatoria per tutti, tranne per gli alunni di composizione);

Organo, violino e violoncello (obbligatorio per gli alunni di composizione);

Esercitazioni di quartetto (obbligatorio per gli strumentisti di arco).

Art. 41.

I corsi letterari sono:

Grammatica ed elementi di lingua italiana, nozioni di storia e geografia (obbligatorio per tutti gli alunni);

Letteratura poetica e drammatica (obbligatorio per gli alunni di composizione e di canto);

Elementi di lingua e prosodia latina (obbligatorio per gli alunni di composizione e di organo);

Insegnamento pratico di arte scenica e declamazione (obbligatorio per gli alunni di composizione e di canto);

Lingua francese (obbligatorio per gli alunni di composizione e di canto);

Storia musicale ed estetica (obbligatorio per gli alunni di composizione).

Art. 42.

Ciascun professore di corsi principali ha l'obbligo di svolgere, nella propria classe, le bellezze estetiche delle composizioni messe allo studio.

I professori di canto e d'istrumenti hanno inoltre l'obbligo d'istruire i propri alunni nella storia speciale del ramo d'arte ch'essi insegnano.

Art. 43.

Gli alunni più valenti, sotto la responsabilità del loro professore, possono con l'autorizzazione del direttore, essere adibiti all'insegnamento delle nozioni elementari di musica, e nelle scuole complementari di armonia, pianoforte, organo e strumenti ad arco.

CAPO V.

Alunni

—

Art. 44.

Nelle scuole del Liceo sono ammessi, come alunni, tanto i cittadini italiani quanto gli stranieri, che abbiano l'età ed i requisiti prescritti dal regolamento.

Art. 45.

Compiuto il corso dei suoi studi ogni alunno è obbligato a lasciare il Liceo. I soli alunni di composizione e di canto, a proposta del direttore, possono rimanervi un altro anno per tirocinio.

Art. 46.

L'alunno, che durante il corso di studi, dietro parere di una competente commissione, è riconosciuto assolutamente non più idoneo a continuarlo, deve lasciare il Liceo, previa deliberazione del presidente.

Deve altresì lasciare il Liceo l'alunno che, previa deliberazione del presidente e dietro parere di una Commissione disciplinare dal medesimo nominata e presieduta dal direttore, sia ritenuto non più degno di appartenervi per cattiva condotta o per trascuranza negli studi.

Le deliberazioni relative saranno comunicate al Consiglio di amministrazione per la definitiva approvazione.

Art. 47.

Tutti gli alunni, sia temporanei che definitivi, oltre l'obbligo di frequentare il corso principale ed i complementari tecnici e letterari, sono tenuti ad intervenire alle prove, alle esercitazioni pubbliche e private, eseguendo la parte qualsiasi principale o secondaria assegnata loro dal direttore.

Le assenze, i rifiuti non giustificati li rendono passibili delle pene sancite dal regolamento.

Art. 48.

Gli alunni delle scuole d'istrumenti nell'ultimo anno di corso, se richiesti dall'autorità municipale, dovranno prender parte nella esecuzione delle opere musicali, che si daranno nel Teatro Rossini, con diritto ad avere una semplice gratificazione.

CAPO VI.

Esami

—

Art. 49.

Gli esami sono: di ammissione, di conferma, di promozione e finali, secondo le norme stabilite dal regolamento. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal presidente sulla proposta del direttore.

Il Ministero della Pubblica Istruzione ed il sindaco della città di Pesaro hanno facoltà di fare assistere agli esami un loro speciale delegato. Ove ciò avvenga, tanto il delegato governativo quanto quello comunale fanno di diritto parte delle Commissioni esaminatrici con voto deliberativo.

Art. 50.

Gli esami di promozione, felicemente superati, danno diritto ad un attestato di passaggio di classe.

Gli esami finali di ciascun corso, con buon esito, danno diritto al diploma di licenza o di magistero, secondo le differenze stabilite dal regolamento, a norma dei programmi di studio.

Gli attestati di diploma devono riportare la registrazione dei punti ottenuti dal candidato in tutte le materie, e sono firmati dal presidente, dal direttore e dai delegati governativo e comunale quando intervengono a far parte delle Commissioni esaminatrici.

CAPO VII.

Premi

—

Art. 51.

In esecuzione della delibera consigliare del 27 giugno 1885, approvata dall'autorità tutoria in seduta del 23 luglio successivo, sarà annualmente inscritta nel bilancio passivo, semprechè le condizioni finanziarie del Liceo lo permettano, una somma non superiore alle L. 5000, onde sia erogata dal Consiglio di amministrazione per la concessione di borse di studio a favore degli alunni di merito *eccezionale*, appartenenti a famiglie bisognose.

Le norme per le concessioni di tali borse sono determinate dal regolamento.

Art. 52.

Sarà poi concesso ogni anno al migliore alunno di composizione un premio detto *Ricordo Bodoira*, consistente in un anello d'oro con tre cerniere e contorno ad una pietra - *onice* o *sardonica* - secondo la moda, nella quale saranno incise le iniziali dell'alunno premiando.

Detto premio, istituito dall'illustre maestro cav. Paolo Bodoira di Torino, sarà concesso colle norme e modalità stabilite dal regolamento conforme alla volontà del benemerito istitutore.

CAPO VIII.

Esercitazioni.

—

Art. 53.

Il Liceo avrà una grande sala da concerti, adattabile anche a teatro sperimentale, per le esercitazioni private e pubbliche a norma del regolamento.

Art. 54.

Il 29 febbraio di ogni anno bisestile, anniversario della nascita dell'immortale maestro Gioacchino Rossini, sarà, in suo onore, data in detta sala una pubblica accademia musicale, in cui prenderanno parte tanto i professori che gli alunni del Liceo.

CAPO IX

Disciplina

—

Art. 55.

A curare e vigilare la disciplina degli alunni nel Liceo sono destinati un ispettore ed una ispettrice sotto la dipendenza del direttore.

L'ispettore avrà pure le funzioni di segretario del direttore.

La ispettrice dovrà istruire le alunne sulle materie di coltura generale.

Art. 56.

Per conseguire il posto d'ispettore è necessario il diploma di licenza ginnasiale, e per quello d'ispettrice la patente magistrale di grado superiore.

CAPO X.

Biblioteca.

—

Art. 57.

Al Liceo è annessa una biblioteca, della quale è consegnatario responsabile il bibliotecario, giusta le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Tutti i manoscritti, i diplomi, le medaglie, le decorazioni ecc. appartenenti all'illustre maestro Gioacchino Rossini, saranno religiosamente conservati nella piccola cappella esistente al piano nobile del Liceo, della quale sarà formato un piccolo tempietto in onore del benemerito istitutore.

In detta cappella saranno altresì conservati i manoscritti di altri il-

lustri maestri, e gli altri oggetti e cose di valore, che il Liceo possiede o potrà in seguito possedere.

Della cappella sarà sempre consegnatario responsabile il bibliotecario, e la sua porta d'entrata sarà assicurata a tre chiavi, l'una delle quali verrà custodita dal bibliotecario, l'altra dal presidente, e l'ultima dal direttore.

TITOLO IV.
Personale

Capo I.
Pianta organica.

Art. 58.

Il numero, la qualità e gli stipendi del personale insegnante, amministrativo, contabile, disciplinare e di basso servizio sono determinati dalla unita pianta organica.

Il tesoriere sarà pagato ad aggio od a stipendio fisso da determinarsi volta per volta dal Consiglio d'amministrazione, secondo sarà giudicato più conveniente agli interessi del Liceo.

Art. 59.

Per la nomina a segretario-ragioniere occorre che il candidato abbia conseguito il diploma di ragioniere in uno degli Istituti tecnici del Regno, non che la patente di segretario comunale.

Per la nomina ad archivista-contabile occorre che il candidato abbia conseguito la patente di ragioniere in uno degli Istituti tecnici del Regno.

Per la nomina a scrivano occorre che il candidato, oltre una discreta coltura, abbia buona calligrafia e sappia copiare anche la musica.

Capo II.
Pensioni.

Art. 60.

Sarà costituito un fondo pensione cumulativamente tanto pel personale insegnante quanto pel personale amministrativo, disciplinare e di basso servizio.

Art. 61.

Il fondo pensioni sarà costituito:

a) colla ritenuta annua del 5 per cento, che sarà fatta mese per mese sull'ammontare degli stipendi dovuti giusta la pianta organica, tanto al personale insegnante, che al personale amministrativo, disciplinare e di basso servizio, meno per gli stipendi e salari inferiori a lire 1500, pei quali la ritenuta sarà del 3 per cento;

b) col concorso annuo del Liceo per altrettanta somma, che sarà anno per anno stanziata in bilancio e versata mese per mese in proporzione corrispondente alle ritenute fatte agli insegnanti, impiegati e salariati;

c) col fondo pensione attualmente esistente, che trovasi depositato presso la Cassa di risparmio di Pesaro, e che il Liceo per l'oggetto summenzionato rilascia per intero.

Con speciale regolamento saranno determinate le norme pel conseguimento della pensione e la misura di essa, non che il modo come dovrà essere amministrato il fondo pensioni.

Art. 62.

Gli assegni personali, i compensi accordati ai professori incaricati o ad altri per speciali incarichi e mansioni, le retribuzioni fisse o temporanee, ecc. non sono soggetti a ritenuta per la pensione, nè danno dritto ad indennità o pensione di sorta.

Per i professori reggenti il periodo della reggenza sarà computato agli effetti della pensione.

Il bilancio del fondo pensioni farà parte, per allegato, del bilancio ordinario del Liceo.

TITOLO V.
Regolamento

Art. 63.

Col regolamento generale, che sarà deliberato dalla Giunta comunale ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Ministero della Pubblica Istruzione, verrà provveduto a quanto possa occorrere per la regolare ed esatta esecuzione del presente statuto.

Con detto regolamento saranno determinati:

1° le attribuzioni ed i doveri di ciascun insegnante, impiegato e salariato del Liceo;

2° il numero degli alunni da assegnarsi a ciascuna classe di studi;

3° il limite massimo ed il minimo di età per l'ammissione degli alunni, non che i requisiti e documenti necessari;

4° i corsi ed i programmi di studi;

5° l'orario delle lezioni e le ferie scolastiche;

6° le norme per gli esami e per le esercitazioni, e quant'altro possa occorrere al buon andamento artistico ed economico del Liceo;

7° le norme per la concessione delle borse di studio, e del premio Bodoira, ecc.

TITOLO VI.
Disposizioni transitorie

Art. 64.

All'attuazione del presente statuto saranno rispettati i diritti, che in forza dei loro atti di nomina, avessero già acquisiti i singoli insegnanti, impiegati, ed inservienti, attualmente in carica, come del pari rimarranno fermi tutti gli obblighi dai medesimi assunti verso il Liceo.

Mano mano che i singoli posti si renderanno per qualunque causa vacanti, si procederà per essi in conformità del ruolo organico approvato col presente statuto.

Art. 65.

In applicazione del precedente articolo i diritti, come sopra acquisiti dai singoli insegnanti, impiegati, ed inservienti, sono determinati dalla tabella, che resterà transitoriamente in vigore sino a che dureranno in carica gli attuali insegnanti, impiegati, ed inservienti.

Art. 66.

La pensione di riposo, che a suo tempo potrà spettare all'attuale di rettore ed all'attuale segretario della Direzione sarà per questa sola volta in linea affatto eccezionale, posta a carico del bilancio del Liceo.

Tutte le altre pensioni restano a carico del fondo speciale all'uopo costituito come all'art. 61 del presente statuto.

TITOLO VII.
Disposizioni finali

Art. 67.

Salvo l'approvazione del Governo del Re, il presente statuto andrà in vigore non appena sarà approvato dalla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 68.

Coll'approvazione del presente statuto restano revocati i precedenti statuti, regolamenti e disposizioni che sulla materia siano stati deliberati.

Roma, 17 marzo 1892.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. VILLARI.

RUOLO ORGANICO degli insegnanti, impiegati ed inservienti del Liceo Musicale di Pesaro.

Num. d'ordine	PERSONALE		Stipendio	ANNOTAZIONI
	Corsi tecnici.			
1	Direttore { per la Direzione	L.	3000	Con diritto all'alloggio gratuito senza mobili per sè e la famiglia.
	{ per la Composizione	»	4000	Con diritto ad avere anche l'incarico della istrumentazione per Banda.
2	Professore di organo, armonia, contrappunto, fuga e composizione.	»	3000	
3	Id. di canto per uomini	»	4000	
4	Id. id. per donne	»	4000	
5	Id. di nozioni elementari di teoria e divisione	»	1800	
6	Id. di violino (grado superiore)	»	3500	
7	Id. id. (grado inferiore) e viola	»	2000	Con obbligo della scuola di violino complementare.
8	Id. di pianoforte (grado superiore)	»	2500	
9	Id. id. (grado inferiore)	»	1800	Con obbligo della scuola preparatoria di pianoforte.
10	Id. di solfeggio cantato per uomini e donne	»	2400	
11	Id. di arpa	»	2200	
12	Id. di violoncello	»	2400	
13	Id. di contrabbasso	»	2400	
14	Id. di flauto e congeneri	»	2000	
15	Id. di oboè e congeneri	»	2000	
16	Id. di clarino e congeneri	»	2000	
17	Id. di fagotto e congeneri	»	2000	
18	Id. di corno	»	2000	
19	Id. di tromba, trombone, cornetta, oficleide e congeneri.	»	2000	
20	Id. incaricato per la istrumentazione per Banda	»	500	
21	Incaricati per l'accordatura dell'organo e dei pianoforti	»	800	
	TOTALE	L.	52300	
	Corsi letterari.			
1	Professore incaricato per l'insegnamento della grammatica ed elementi di lingua italiana, nozioni di storia e di geografia	L.	800	
2	Id. incaricato della letteratura poetica e drammatica, elementi di lingua e prosodia latina	»	800	
3	Id. incaricato della lingua francese	»	800	
4	Id per l'insegnamento pratico di arte scenica e drammatica	»	2200	
5	Id. di storia musicale ed estetica	»	2000	
6	Incaricato per la Biblioteca	»	500	
	TOTALE	L.	7100	
	Personale amministrativo e contabile.			
1	Segretario-ragioniere	L.	2500	
2	Archivista-contabile	»	1500	
3	Scrivano	»	1200	Con obbligo di copiare la musica.
4	Tesoriere	»	—	Vedi art. 58 dello Statuto.
	TOTALE	L.	5200	
	Personale disciplinare.			
1	Ispettore	L.	1200	
2	Ispettrice	»	1000	
	TOTALE	L.	2200	
	Personale inserviente.			
1	Portinaio-custode	L.	720	Con diritto all'alloggio gratuito.
2	Due bidelli a L. 600 cadauno	»	1200	Il personale inserviente, eccetto i tiramantici, ha diritto al vestiario per l'ufficio.
3	Due facchini, uno a L. 570, e l'altro a L. 480	»	1050	
4	Tiramantici	»	200	
	TOTALE	L.	3170	

Riassunto.

1	Personale insegnante - Corsi tecnici	L	52300
2	Id. id. - Corsi letterari	»	7100
3	Personale amministrativo e contabile	»	5200
4	Id. disciplinare	»	2200
5	Id. inserviente	»	3170
	TOTALE GENERALE	L.	69970

Roma, 17 marzo 1892.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione: VILLARI.

Il numero **CLXXI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dal Consiglio comunale di Pinerolo nelle adunanze dei 30 maggio e 6 giugno 1890, 6 febbraio e 31 luglio 1891, in ordine alla riforma dello statuto organico della Cassa di risparmio del luogo;

Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Pinerolo, composto di n. 54 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1892.

UMBERTO

DI RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Num. **CLXXII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 29 giugno 1879 n. 2282, che approva il regolamento organico del R. Museo Industriale Italiano in Torino;

Considerata l'utilità di aggiungere l'insegnamento della legislazione industriale a quello di economia, impartito nel detto Museo:

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello dell'Istruzione Pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'insegnamento della economia industriale, che viene impartito nel R. Museo Industriale di Torino, è aggiunto quello di legislazione industriale, rimanendo in tal guisa modificato l'art. 3 del regolamento organico del Museo, approvato con R. decreto 29 giugno 1879.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1892.

UMBERTO

DI RUDINÌ.
P. VILLARI.

Visto, *il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Numero **CLXXIII** *(Parte supplementare) della raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dalla Società della Cassa di risparmio di Savignano di Romagna, nelle adunanze dei giorni 26 giugno e 24 luglio 1891, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio predetta;

Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, reggente il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Savignano di Romagna, composto di centodue articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, con le modificazioni di cui negli articoli seguenti:

Art. 2.

È soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 83 così concepito:

« L'ammontare di questi acquisti non potrà superare il decimo delle attività dell'Istituto ».

Art. 3.

All'articolo 102 è sostituito il seguente:

« Finchè dureranno le elargizioni di cui nei due articoli precedenti; non sarà permessa alcuna altra assegnazione a scopo di utilità pubblica e beneficenza, salvo il caso di gravi calamità locali, alle quali il Consiglio di amministrazione potrà venire in soccorso con erogazioni non mai superiori a lire 500 ».

Art. 4.

E' aggiunto l'articolo seguente:

« I libretti di depositi liberi o vincolati, attualmente in corso, conserveranno la loro efficacia verso la Cassa di risparmio che li ha emessi, salve però, a riguardo di essi, tutte le disposizioni del presente statuto che li riguardano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1892.

UMBERTO.

DI RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Numero **CLXXIV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 5 giugno 1850 n. 1037;
Visto l'art. 30 della legge 6 luglio 1862, n. 680;
Vista la domanda della Camera di commercio ed arti di Aquila, in data 2 marzo 1892;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, reggente il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Camera di commercio ed arti di Aquila è autorizzata ad acquistare la casa appartenente al sig. Antonio Chiola fu Luigi, posta in detta città al Corso Vittorio Emanuele e via del Guastatore, al prezzo ed alle condizioni stabilite nel contratto stipulato il 27 febbraio 1892 fra il presidente della Camera stessa ed il procuratore speciale del signor Chiola predetto, al rogito del notaro signor Gennaro Cocciolone di Aquila.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1892.

UMBERTO.

Di Rudinì.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. Chimirri.

Il Numero **CLXXV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Olgiate Olona, proponenti il concentramento delle locali fondazioni di beneficenza Bellotti, Radaelli e Landriani nella Congregazione medesima;
Uditi i pareri della Giunta provinciale amministrativa di Milano e del Consiglio di Stato;
Veduta la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le fondazioni di beneficenza Bellotti, Radaelli, Landriani esistenti nel comune di Olgiate Olona, sono concentrate nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1892.

UMBERTO.

G. Nicotera.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. Chimirri.

Relazione *del Ministro dell'interno* **a S. M. il Re,** *nella udienza del 27 marzo 1892, per lo scioglimento del Consiglio comunale di Roccasecca dei Volsci (Roma).*

Sire

Decaduti dalla carica, in seguito a condanna per reato di falso in atto pubblico, il sindaco ed un assessore del comune di Roccasecca dei Volsci, quell'Amministrazione per il gravissimo fatto e per dissensi tra i componenti il Consiglio rimase disorganizzata.

Essendo poi forte il malcontento della popolazione contro il municipio per la trascuranza con cui si trattano gli affari, e si provvede ai servizi pubblici, havvi continuo pericolo che sia turbato l'ordine pubblico, così che si è resa necessaria sul luogo, la permanenza della forza pubblica.

Il Prefetto di Roma nell'esporre queste circostanze fa un quadro della situazione finanziaria veramente disastroso. Con una popolazione di 700 abitanti appena e con una rendita patrimoniale di circa annue lire 4000, il comune è costretto a valersi di quasi tutte le tasse consentite dalla legge per sostenere le spese affatto sproporzionate alla potenzialità economica del paese; sono infatti stanziate lire 4000 per tassa sul bestiame e lire 1000 di fuocatico, e mentre la sovrimposta fondiaria si aggira sulle 8000 lire, a così gravi sacrifizi dei contribuenti non corrisponde l'impiego del denaro, male speso in servizi pubblici scarsi e meschini.

Il Prefetto nel dichiarare che dalla attuale rappresentanza non si potrebbe scegliere a capo del comune persona che offra tutti i requisiti necessari, e che nuocerebbe agli interessi del comune, se continuasse lo stato presente così anormale, propone lo scioglimento di quel Consiglio. Ed io riconoscendo giustificata tale proposta, mi onoro di sottoporla alla Augusta firma di Vostra Maestà nell'unito schema di decreto.

Il Ministro
G. Nicotera.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;
Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Roccasecca dei Volsci, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avvocato Caro Core è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1892.

UMBERTO.

G. Nicotera.

MINISTERO DEL TESORO

RIASSUNTO DEL CONTO

CONTO di

DARE

I. Fondi di Cassa alla chiusura dell'Esercizio 1890-91	Contanti nelle Tesorerie provinciali e centrale e presso la Cassa militare di Massaua	220,186,930 61	
	Fondi in via, all'estero e presso la Banca Naz. Effetti in portafoglio e Buoni di zecca	60,129,626 81	
	Fondo metallico destinato al cambio dei biglietti consorziali e già consorziali	8,304,426 »	288,620,983 42
Incassi dal 1° luglio 1891 al 31 marzo 1892.			
II. Per entrate del Bilancio:	Ordinarie	1,158,536,850 56	
	Straordinarie	94,600,094 58	1,253,136,945 14
III. Per debiti e crediti di Tesoreria:	In conto debiti	1,299,481,947 22	
	In conto crediti	174,228,495 39	1,473,710,442 61
	Totale		3,015,468,371 17

Situazione dei debiti

DEBITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1891	VARIAZIONI Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	SITUAZIONE al 31 marzo 1892
I. Buoni del Tesoro	289,272,000 »	261,999,000 »	255,679,000 »	295,592,000 »
II. Vaglia del Tesoro	21,561,235 79	483,983,211 78	490,033,504 06	15,510,943 51
III. Banche - Conto anticipazioni statutarie	»	126,000,000 »	91,000,000 »	35,000,000 »
IV Amminist. del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	118,547,480 15	234,781,641 97	282,261,680 42	71,067,441 70
V. Id. Fondo Culto id. id.	5,024,337 85	19,498,847 88	11,734,032 94	12,789,152 79
VI. Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	20,618,429 14	26,977,771 88	31,810,741 15	15,785,459 87
VII. Id. id. id. infruttifero	20,286,744 37	146,241,473 71	106,988,120 41	59,540,097 67
VIII Incassi da regolarizzare	»	»	»	»
Totale dei debiti	475,310,227 30	1,299,481,947 22	1,269,507,078 98	505,285,095 54

RIEPI

Conto di Cassa	
Situazione dei crediti di Tesoreria	
Totale dell'attivo	
Situazione dei debiti di Tesoreria	
Situazione di Cassa — Attiva	
Situazione di Cassa — Passiva	

— Direzione Generale del Tesoro

DEL TESORO al 31 marzo 1892.

CASSA.

AVERE		
Pagamenti dal 1° luglio 1891 al 31 marzo 1892.		
IV. Per spese di Bilancio compresa la somma di lire 428,094 pagata pel ritiro dei biglietti consorziali e già consorziali, con l'apposito fondo metallico esistente in Tesoreria	1,269,453,402 21	1,269,453,402 21
V. Per debiti e crediti di Tesoreria — In conto debiti	1,269,507,078 98	
In conto crediti	264,640,743 75	1,534,147,822 73
Totale dei pagamenti		2,803,601,224 94
VI. Fondi di Cassa al 31 marzo 1892 — Contanti nelle Tesorerie provinciali e centrale e presso la Tesoreria di Massaua, comprese lire 207,807 di biglietti cambiati per l'abolizione del corso forzoso e non ancora regolarizzati	167,167,586 35	
Fondi in via, all'estero e presso la Banca Nazionale, Effetti in portafoglio e Buoni di zecca.	37,031,034 88	
Fondo metallico destinato al cambio dei biglietti consorziali e già consorziali	7,668,525 »	211,867,146 23
Totale		3,015,468,371 17

e crediti di Tesoreria.

CREDITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1891	VARIAZIONI Aumenti (pagamenti)	VARIAZIONI Diminuzioni (incassi)	SITUAZIONE al 31 marzo 1892
IX. Aministr. del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare.	3,862,690 83	154 786,397 15	91,634,007 94	67,015,080 01
X. Id. Fondo per il Culto id. id.	4,205,992 66	13,475,988 48	8,896,731 74	8,785,249 40
XI. Altre Amministrazioni id. id.	26,035,500 59	92,738,325 56	72,456,451 85	46,317,374 30
XII. Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico	189,800 »	819,300 »	513,000 »	496,100 »
XIII. Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	2,011,851 97	2,033 29	»	2,013,885 26
XIV. Diversi	11,982,299 90	2,818,699 27	728,303 86	14,072,695 31
Totale dei crediti	48,288,135 95	264,640,743 75	174,223,495 39	138,700,384 31
Eccedenza dei debiti sui crediti	427,022,091 35	»	60,437,380 12	366,584,711 23
Totale come contro	475,310,227 30	264,640,743 75	234,665,875 51	505,285,095 54

LOGO.

30 giugno 1891	31 marzo 1892	DIFFERENZA Attiva	DIFFERENZA Passiva
288,620,983 42	211,867,146 23	»	76,753,837 19
48,288,135 95	138,700,384 31	90,412,248 36	»
336,909,119 37	350,567,530 54	13,658,411 17	»
475,310,227 30	505,285,095 54	»	29,974,868 24
»	»	»	»
138,401,107 93	154,717,565 »	»	16,316,457 07

PROSPETTO degli incassi e dei pagamenti di

nel mese di marzo 1892 e a tutto il mese stesso per l'Esercizio 1891-92,

INCASSI	MESE di marzo 1892	MESE di marzo 1891	DIFFERENZA nel 1892	Da luglio 1891 a tutto marzo 1892	Da luglio 1890 a tutto marzo 1891	DIFFERENZA nel 1891-92
Entrata ordinaria.						
A) **Categoria I.** — *Entrate effettive:*						
Rendite patrimoniali dello Stato	8,527,514 58	9,514,803 51	— 987,258 93	66,073,367 56	68,157,310 49	— 2,083,942 93
Contributi — Imposte dirette — Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati	59,214 65	10,809 28	+ 48,405 37	127,064,283 76	119,159,454 59	+ 7,904,829 17
Contributi — Imposte dirette — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	2,543,518 80	2,116,311 13	+ 427,237 67	146,928,318 44	147,189,552 98	— 261,234 54
Contributi — Tasse sugli affari — Tasse in amministrazione del Ministero delle Finanze	14,644,579 53	14,933,928 66	— 289,349 13	152,246,184 34	149,555,656 81	+ 2,690,527 53
Contributi — Tasse sugli affari — Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	1,134,564 45	1,221,041 25	— 86,476 80	14,023,646 36	13,906,637 96	+ 117,008 40
Contributi — Tasse sugli affari — Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	80,983 79	65,677 74	+ 15,306 05	612,744 77	511,523 29	+ 101,221 48
Contributi — Tasse di consumo — Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.	4,035,846 78	2,448,272 60	+ 1) 1,587,574 18	23,702,244 80	20,005,931 95	+ 3,696,312 85
Contributi — Tasse di consumo — Dogane e diritti marit.	19,676,659 43	19,020,387 07	+ 2) 656,272 36	169,663,355 84	182,085,846 55	— 12,422,490 71
Contributi — Tasse di consumo — Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	4,901,618 29	4,701,490 53	+ 200,127 76	45,235,632 37	42,759,986 17	+ 2,475,646 20
Contributi — Tasse di consumo — Dazio consumo di Napoli	1,584,243 88	1,698,547 56	— 114,303 68	12,963,793 32	14,194,206 72	— 1,230,413 40
Contributi — Tasse di consumo — Dazio consumo di Roma	1,567,615 94	373,052 87	+ 3) 1,194,563 07	13,292,597 26	2,555,826 15	+ 10,736,771 11
Contributi — Tasse di consumo — Tabacchi	16,267,670 72	16,110,016 31	+ 157,654 41	142 135 002 62	141,460,540 35	+ 674,462 27
Contributi — Tasse di consumo — Sali	4,889,160 44	4,726,995 66	+ 162,164 78	47,173,916 88	47,214,380 01	— 40,463 13
Contributi — Tasse diverse — Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	42 08	479 97	— 437 89	8,350 19	13,690 17	— 5,339 98
Contributi — Tasse diverse — Lotto	4,598,135 17	4,836,477 88	— 238,342 71	51,660,349 90	55,193,508 65	— 3,533,158 75
Proventi di servizi pubblici — Poste	3,998,175 67	3,748,280 92	+ 249,894 75	36,113,963 59	35,148,452 46	+ 965,511 13
Proventi di servizi pubblici — Telegrafi	1,063,920 87	1,066,766 08	— 2,845 21	10 229,013 53	10,265,213 07	— 36,199 54
Proventi di servizi pubblici — Servizi diversi	1,450,141 64	1,132,546 84	+ 317,594 80	13,493,359 63	10,424,288 59	+ 3 069,071 04
Rimborsi e concorsi nelle spese	2,739,147 03	2,556,463 07	+ 182,683 96	29,047,103 37	28,085,567 48	+ 961,535 89
Entrate diverse	549,608 69	243,708 54	+ 305,900 15	4,551,722 31	4,247,537 30	+ 304,185 01
B) **Categoria IV.** — *Partite di giro*	3,409,324 15	3,155,992 64	+ 253,331 51	52,317,899 72	51,409,144 01	+ 908,755 71
Totale *Entrata ordinaria*	97,721,746 58	93,682,050 11	+ 4,039,696 47	1,158,536,850 56	1,143,544,255 75	+ 14,992,594 81
Entrata straordinaria.						
C) **Categoria I.** — *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	766,714 16	295,008 29	+ 471,705 87	6,492,448 89	7,923,540 14	— 1,431,091 25
Entrate diverse	378,987 08	321,964 65	+ 57,022 43	1,351,224 74	5,287,428 24	— 3,936,203 50
Capitoli aggiunti — Arretrati per imposta fondiaria	3,541 05	320 18	+ 3,223 87	15,561 77	8,893 52	+ 6,668 25
Capitoli aggiunti — Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile	664 10	88 39	+ 575 71	5,166 98	1,450 07	+ 3,716 91
Capitoli aggiunti — Residui attivi diversi	31,435 14	101,988 52	— 70,553 38	602,188 74	584,223 75	+ 17,964 99
D **Categoria II.** — *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	840,149 06	827,995 38	+ 12,153 68	7,296,073 97	8,226,714 67	— 930,640 70
Riscossione di crediti	»	400 »	— 400 »	3,590,609 09	3,022,221 81	+ 568,387 28
Accensione di debiti	120,078 39	162,462 68	— 42,384 29	17,270,173 27	10,313,748 37	+ 6,956,424 90
Ricuperi diversi	»	»	»	»	»	»
Capitoli aggiunti per resti attivi	»	»	»	»	»	»
E) **Categoria III.**						
Costruzione di strade ferrate	10,236,341 57	188,861 66	+ 4) 10,047,479 91	57,976,647 13	3,920,584 32	+ 54,056,062 81
Capitoli aggiunti per resti attivi	»	»	»	»	23,131 77	— 23,131 77
Totale *Entrata straordinaria*	12,377,913 55	1,899,089 75	+ 10,478,823 80	94,600,094 58	39,311,936 66	+ 55,288,157 92
Totale generale incassi.	110,099,660 13	95,581,139 86	+ 14,518,520 27	1,253,136,945 14	1,182,856,192 41	+ 70,280,752 73

bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno

comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell' esercizio precedente.

PAGAMENTI	MESE di marzo 1892	MESE di marzo 1891	DIFFERENZA nel 1892	da luglio 1891 a tutto marzo 1892	da luglio 1890 a tutto marzo 1891	DIFFERENZA nel 1891-92
Ministero del Tesoro *compresa la somma di L. 428.094 pagata pel ritiro dei biglietti consorziali e già consorziali, con l'apposito fondo metallico esistente in Tesoreria*	14,921,240 18	11,110,747 94	+ 3,810,492 24	527,214,832 94	485,594,356 66	+ 41,650,476 28
Id. delle Finanze	15,118,460 07	11,196,415 59	+ 3,922,044 48	154,747,518 41	143,421,989 41	+ 11,325,559 »
Id. di Grazia e Giustizia . .	3,025,692 20	3,124,515 49	— 98,823 29	25,315,644 05	25,370,280 36	— 54,636 31
Id. degli Affari Esteri . . .	1,044,221 22	1,333,620 04	— 289,398 82	8,364,355 39	8,405,877 71	— 41,522 32
Id. della Istruzione Pubblica .	3,575,473 36	3,546,886 63	+ 28,586 73	31,738,410 54	31,896,042 02	— 157,622 48
Id. dell'Interno	4,744,330 52	5,735,238 53	— 990,908 01	48,411,128 21	46,338,383 32	+ 2,072,744 89
Id. dei Lavori Pubblici . . .	13,535,061 03	13,812,192 83	— 277,131 80	128,825,376 4[illegible]	146,632,711 22	— 17,807,334 73
Id. delle Poste e dei Telegrafi	6,117,313 83	3,192,706 08	+ 2,924,607 75	41,796,642 21	39,666,349 51	+ 2,130,292 70
Id. della Guerra	26,701,845 96	27,724,223 44	— 1,022,377 48	215,800,221 55	227,170,183 57	— 11,369,962 02
Id. della Marina	7,757,972 94	10,275,235 17	— 2,517,262 23	77,632,626 87	92,406,272 2[illegible]	— 14,773,645 39
Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio	881,541 55	1,088,586 65	— 207,045 10	9,576,606 55	12,799,030 92	— 3,222,424 37
TOTALE PAGAMENTI . . .	97,423,152 86	92,140,368 39	+ 5,282,784 47	1,269,453,402 21	1,259,701,476 96	+ 9,751,925 25
Differenza Attiva	12,676,507 27	3,440,771 47	9,235,735 80	»	»	60,528,827 48
Differenza Passiva	»	»	»	16,316,457 07	76,845,284 55	»
TOTALE *come contro*	110,099,660 13	95,581,139 86	+ 14,518,520 27	1,253,136,945 14	1,182,856,192 41	+ 70,280,752 73

Annotazioni.

1. Il maggiore incasso deriva dalla ripresa della lavorazione in conseguenza delle agevolezze accordate alla distillazione dei vini nazionali.

2. L'aumento proviene da maggiori daziati di petrolio.

3. Il minore incasso dell'anno precedente dipende da regolazioni contabili che al mese di marzo 1891 non erano state ancora eseguite.

4. L'aumento è dovuto a versamenti avvenuti nel mese di marzo in dipendenza di rendita collocata per spese ferroviarie a carico dello Stato.

Roma, 12 aprile 1892.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione
G. Biagini.

Il Direttore Generale
CANTONI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CONSOLATO DI S. M. IL RE D'ITALIA IN MELBOURNE

Elenco degli italiani morti in Vittoria durante il 3° trimestre 1891.

Pietro Valbutsi, d'anni 22, morto a Bu'laris il 7 settembre 1891.
Andrea Tognella, d'anni 48, morto a Castlemaine Ospedale il 2 luglio 1891.
Andrea De Beneveile, d'anni 67, morto a Castlemaine Ospedale il 1° agosto 1891.
Carmelo Pidoto, d'anni 60, morto a North Fitzroy il 26 settembre 1891.
Angelo Milesi, d'anni 62, morto a Mansfield il 1° agosto 1891.
Luigi Leone, d'anni 1, morto a East Melbourne il 12 agosto 1891.
Domenico Maggiotte, d'anni 61, morto a Northcote il 14 settembre 1891.
Giulio Rumi, d'anni 72, morto a Redbank il 21 settembre 1891.
Michele Magatelli, d'anni 30, morto a Walhalla l'8 luglio 1891.

Melbourne, 26 febbraio 1892.

Il R. Vice Console
JAMES WIGHTON.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Il giorno 9 corrente in S. Caterina dell'Jonio, provincia di Catanzaro, è stato aperto un ufizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 11 aprile 1892.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 747171 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 200, al nome di Mauro Lucia fu *Antonio*, vedova di Renaud *Remiggio*, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mauro Lucia fu *Pietro Antonio*, vedova di *Renaudo Remigio*, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 aprile 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: numero 749548 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 300, al nome di Citterio *Savina* di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Brugherio, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Citterio *Maria-Savina* di Angelo... ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 marzo 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè N. 980823 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 4330, al nome di *Wollstaedt* Carolina Emilia fu Cristiano, vedova di Otto Beer, domiciliata in Napoli, annotata di vincolo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Vollstaedt* Carolina Emilia fu Cristiano, vedova di Otto Beer, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 marzo 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè N. 966676 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 15, al nome di *Rosa Tecla* fu *Carlo*, minore, sotto la patria potestà della madre Matilde Romano, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Russo Tecla* fu *Vincenzo* . . . . ecc. . . . . vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 marzo 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 15217 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 70, al nome di De Renzis Guglielmo, *Giuseppe*, Antonina, Rosa e Concetta del fu Gennaro, domiciliati in Messina, minori, sotto l'amministrazione della loro madre Rosalia Gustarelli, fu così intestata per er-

rore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De Renzis Guglielmo, *Andrea Giuseppe*, Antonina, Rosa e Concetta fu Gennaro, ... ecc. . . . . veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 marzo 1892

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 427589 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 32289 della soppressa Direzione di Torino), per lire 55, al nome di *Bertolini* Gioachino fu avv. Pietro, domiciliato a Valenza, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Bertollini* Gioachino fu avv. Pietro, domiciliato a Valenza, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 marzo 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per 0,0, cioè N.759766 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 125, al nome di *Corti Paola* del vivente Giovanni, minore, sotto la patria podestà, domiciliata in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Corte Paola Carola Maria* di Giovanni, minore... ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 marzo 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: Num. 385369 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 38859 della soppressa Direzione di Palermo), per lire 5, al nome di *Manzione* Antonino di Giuseppe, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Mangione* Antonino di Giuseppe, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 marzo 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 593517 d'iscrizione sui registri dalla Direzione Generale, per lire 110, al nome di Fromento Adele fu Domenico, minore, sotto l'amministrazione della madre Camogle Emilia fu Bernardo, domiciliata a Genova, fu così intestata e vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fromento Maria-Concessa Adelina, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 marzo 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 96608 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 700, al nome di Bruno di S. Giorgio e di Tornaforte Elisabetta Severina di Saverio, nubile, domiciliata in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bruno di S. Giorgio e di Tornaforte Severina di Saverio . . . ecc. . . . . vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell' art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1º aprile 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 47758 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 40, al nome di Giugliano *Giuseppa* di Gennaro, minore, sotto l'amministrazione del padre, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Giugliano *Maria-Giuseppa* di Gennaro, minore, ... ecc. . . , vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 8 marzo 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

È aperto il concorso ad un assegno per studi di perfezionamento all'estero, istituito dalla Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di Risparmio di Milano, e intitolato alla memoria di Re Vittorio Emanuele II.

L'assegno è di lire 3000 per un anno a cominciare del 1° novembre p. v. ed è riservato a giovani, le cui famiglie appartengano per nascita o per domicilio alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione per l'istruzione superiore) non più tardi del 30 aprile p. v., una domanda in carta da bollo da una lira, accompagnata da una o più memorie originali stampate o manoscritte sulla materia nella quale dichiareranno di volersi perfezionare, dai titoli conseguiti negli studi e dai seguenti documenti:

a) certificato regolare, che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle provincie sunnominate;

b) certificato regolare, del quale risulti che il concorrente è laureato da non più di quattro anni, contando dal giorno del conseguimento della laurea fino al 30 aprile p. v, o da non più di cinque anni se egli occupa un posto di assistente in un istituto universitario, o se nel concorso del passato anno fu dichiarato eleggibile con 8|10 almeno de' punti, di cui disponeva la Commissione giudicatrice;

c) attestato od atto di notorietà pubblica, col quale in conformità della vigente legge comunale e provinciale il sindaco del luogo, ove il concorrente ha domicilio, accerti che nè egli nè la famiglia di lui posseggono beni sufficienti per sostenere le spese necessarie a compiere gli studi nei quali egli vuole perfezionarsi.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti redatti in contravvenzione della legge sul bollo o pervenuti al Ministero dopo la scadenza del termine utile.

Roma, li 31 marzo 1892.

Il Direttore
Capo della Divisione per l'istruzione superiore
G. FERRANDO.

2

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

È aperto il concorso a quattro assegni di lire 3000 ciascuno per studi di perfezionamento negli istituti scientifici stranieri per un anno a cominciare dal 1° novembre p. v.

A parità di merito, sarà data la preferenza ai cultori delle seguenti discipline:

a) Scienze giuridiche:
Economia politica e scienza delle finanze;
Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.

b) Scienze medico-chirurgiche:
Embriologia;
Neuropatologia;
Medicina legale.

c) Scienze fisico-matematiche e naturali:
Botanica;
Matematiche superiori.

d) Scienze filologiche e filosofiche:
Grammatica comparata delle lingue classiche;
Psicologia e pedagogia;
Geografia.

Sono ammessi a concorrere a detti assegni coloro che hanno conseguita la laurea dottorale in un istituto di studi superiori del regno, purchè dal giorno in cui superarono l'esame di laurea al 30 aprile p. v. non siano decorsi più di quattro anni.

Coloro che occupano un posto di assistente in un istituto universitario, e coloro che nel concorso dell'anno passato sono stati dichiarati eleggibili con almeno 8|10 dei punti di cui disponeva la Commissione giudicatrice, saranno ammessi al presente concorso, ancorchè dal giorno in cui superarono il detto esame fino al 30 aprile p. v. siano trascorsi più di quattro anni ma non più di cinque anni.

Le istanze per l'ammissione al concorso devono essere redatte in carta da bollo da una lira e fatte pervenire al Ministero dell'istruzione pubblica (Divisione per l'istruzione superiore) non più tardi del 30 aprile p. v.

Le istanze fatte in contravvenzione alla legge sul bollo o pervenute al Ministero dopo la scadenza del termine utile, saranno respinte.

Ciascuna istanza dovrà essere accompagnata da una o più memorie originali, stampate o manoscritte, sulla materia nella quale il concorrente dichiarerà di volersi perfezionare; dai titoli conseguiti negli studi e da un regolare certificato che comprovi la data dell'esame di laurea.

Potranno inoltre essere allegati all'istanza tutti quei documenti che il concorrente creda opportuni a provare la maturità degli studi da lui fatti e la sua attitudine al perfezionamento.

Roma, 1° aprile 1892.

Il Direttore Capo
della Divisione per l'Istruzione Superiore
G. FERRANDO.

2

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione Generale del servizio militare

DIVISIONE 4ª — SEZIONE 2ª

Notificazione di concorso per un posto di assistente di chimica nella R. Accademia navale in Livorno.

È aperto un concorso per titoli al posto di assistente di chimica nella R. Accademia navale in Livorno, col grado di professore aggiunto di scienze di 2ª classe e con l'annuo stipendio di lire 2000.

Gli aspiranti a detto concorso dovranno far pervenire, non più tardi del 1° maggio 1892, al Comando della R. Accademia navale regolare domanda in carta da bollo da lire 0,50, corredata dai seguenti documenti:

1° Copia dell'atto di nascita, debitamente legalizzata;

2° Certificato dell'ufficiale di stato civile del luogo di nascita da cui consti che il candidato è cittadino del Regno;

3° Certificato penale con data non anteriore al 1° febbraio 1892

4° Attestato di sana costituzione fisica;

5° Diploma originale di laurea in chimica, o chimica e farmacia, o in scienze fisico-chimiche;

6° Attestato dei risultati ottenuti negli esami speciali universitari;

7° Tutti i titoli che il concorrente possiede comprovanti la propria idoneità ed abilità.

Le domande ed i documenti che fossero inviati al Comando della R. Accademia navale dopo il 1° maggio 1892, non saranno presi in considerazione e verranno respinti ai mittenti.

Il candidato prescelto dovrà recarsi a Livorno e prendervi dimora stabile, appena ricevuta la nomina ad assistente. Esso dovrà prestare l'opera sua nel gabinetto di chimica, semprechè il professore titolare lo crederà opportuno, e sarà sotto la sua immediata dipendenza.

La nomina non sarà definitiva che dopo il primo anno di esperimento.

Roma, 8 marzo 1892.

Il Sottosegretario di Stato
R. CORSI.

7

BOLLETTINO METEORICO

DELL UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 12 aprile 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	sereno	—	16 4	4 3
Domodossola	sereno	—	17 7	5 5
Milano	sereno	—	18 4	6 6
Verona	sereno	—	19 0	8 1
Venezia	sereno	calmo	15 9	8 1
Torino	sereno	—	16 4	8 5
Alessandria	1|4 coperto	—	17 0	7 0
Parma	sereno	—	16 9	6 2
Modena	sereno	—	16 6	6 8
Genova	1|2 coperto	calmo	15 9	9 7
Forlì	sereno	—	15 0	5 6
Pesaro	sereno	calmo	13 3	2 7
Porto Maurizio	coperto	calmo	18 0	7 4
Firenze	1|4 coperto	—	18 9	4 7
Urbino	sereno	—	12 3	4 3
Ancona	sereno	calmo	16 7	8 3
Livorno	3|4 coperto	calmo	19 0	6 5
Perugia	sereno	—	15 0	6 1
Camerino	sereno	—	11 2	5 5
Chieti	sereno	—	12 0	2 0
Aquila	1|4 coperto	—	16 2	4 0
Roma	1|3 coperto	—	20 5	7 1
Agnone	sereno	—	13 4	3 3
Foggia	sereno	—	16 1	6 0
Bari	sereno	calmo	15 0	8 5
Napoli	1|4 coperto	calmo	17 0	10 9
Potenza	1|2 coperto	—	9 9	5 1
Lecce	1|2 coperto	—	16 7	9 0
Cosenza	1|2 coperto	—	13 2	8 0
Cagliari	coperto	calmo	21 0	8 5
Reggio Calabria	3|4 coperto	calmo	17 9	13 9
Palermo	nebbioso	calmo	17 5	7 7
Catania	coperto	legg. mosso	15 5	11 5
Caltanissetta	coperto	—	14 5	10 0
Siracusa	3|4 coperto	molto agitato	15 0	12 6

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 12 aprile 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì . . . . . = 759.0
Umidità relativa a mezzodì. . . . . . = 50
Vento a mezzodì . . . . . . S W debole.
Cielo a mezzodì. . . . . . . 3\|4 coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 19°,6. Minimo = 7°,1.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 12 aprile 1892.

In Europa pressione massima all'estremo Nordovest, minima al Nordest, decrescente all'occidente e piuttosto bassa in generale al trove: Arcangelo 746, Danzica 748, Golfo di Guascogna 753, Zurigo 758, Odessa 761, Ebridi 766.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente salito in Sicilia, disceso cinque mill. al Nord, diverse pioggo all'estremo Sud del continente e in Sicilia; temperatura mite.

Stamane: cielo sereno al Nord e sul versante Adriatico, coperto nelle Isole; venti deboli specialmente sciroccali; barometro a 758 in Sardegna ed al Nord; a 760 a Palermo, Potenza, Lecce.

Mare agitato lungo la costa sicula orientale.

Probabilità: venti deboli a freschi meridionali; cielo nuvoloso o caliginoso con qualche pioggia o temporale; temperatura in aumento.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

POSEN, 11. — I nomi dei quattro autori dell'attentato contro il decano Poninsky, sono noti.

Risulta da alcune lettere sequestrate che Zuavosky, il primo dei rei, dimorava a Weissensee, presso Berlino.

Secondo i giornali polacchi, gli autori dell'attentato Poninsky avevano, prima, intenzione di commettere un attentato contro il prevosto Krawozynsky a Ludon.

Tale attentato fu però impedito dalla diffidenza del prevosto Kraworynsky.

NIZZA, 11. — Angelo Bettoni, ex sergente italiano, che fu arrestato un mese e mezzo fa, è stato prosciolto dall'imputazione di spionaggio per conto del governo italiano, non avendo potuto il giudice istruttore nulla provare a suo carico.

Fu invece condannato dal tribunale a due mesi di carcere per vagabondaggio ed infrazione al decreto d'espulsione.

Il Bettoni era stato esiliato dalla Francia fin dall'anno scorso perchè, facendo il mercante girovago, offriva la sua merce ai soldati durante le grandi manovre.

Fino d'allora era stato ritenuto per una spia.

YOKOHAMA, 11. — Secondo notizie ulteriori, l'incendio di Tokio distrusse 6000 case e vi perirono 50 persone.

MILANO, 12. — Stamane alle sette, nel cortile del castello, vi fu la degradazione del soldato Torres, presenti le rappresentanze di tutte le armi del presidio.

Torres fu condotto in mezzo al battaglione del 65°.

Il maggiore Furia lesse la sentenza che lo condannava all'ergastolo.

Un caporale strappò le stellette e gettò a terra il berretto del Torres.

Questi raccolse rapidamente il berretto e se lo calcò nuovamente in testa; indi volle fare un discorso, cominciando: « Caporali soldati!... » ma gli fu imposto il silenzio.

MASSAUA, 12. — L'ordine è completamente ristabilito sull'altipiano; Aberrà è fuggiasco e i suoi seguaci sono dispersi.

Ras Mangascià ha ordinato a ras Alula di inseguire Bajanè, che fu respinto al di là del Mareb dalla nostra banda di Belata Balachi.

Il governatore Baratieri è ritornato a Massaua.

PALERMO, 12. — Stasera il municipio offre un ricevimento in onore dei membri del congreseo degli architetti ed ingegneri.

Vi interverrà pure il sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, on. Buttini, che per aderire alla insistenze cortesi del sindaco, ritardò a tal fine la sua partenza.

L'on. Buttini partirà domattina per Messina onde visitare i lavori della linea Messina-Patti-Cefalù.

PARIGI, 12. — Il Papa continua a negoziare col clero francese per ottenere il ritiro dei catechismi elettorali.

Il ministro della giustizia e dei culti esamina la questione di sottoporre i catechismi al Consiglio di Stato per farli proibire anche nelle scuole private.

GINEVRA, 12. — I tre anarchici italiani, espulsi da Parigi e che furono arrestati a Bellegarde perchè viaggiavano senza biglietto, furono condannati a 8 giorni d'arresto e 16 lire di multa per la truffa tentata.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 12 aprile 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 genn 92	—	—		— —	92,85 92,82 1/2		— —
RENDITA 5 0[0 2.a grida		—	—	92,70	92 70			— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—	92,90	— —			— —
detta 3 0[0 1.a grida	1 aprile 92	—	—		— —			— —
detta 3 0[0 2.a grida	»	—	—		— —			57 50 1
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			99 50 2
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			92 — 3
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			99 — 4
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			102 15
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» 4 0[0 1.a Emissione	1 aprile 92	500	500		— —			420 —5
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			410 —6
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			450 —7
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			477 —
» » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			485 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —	631 632		— —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			487 —
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1300 —
» » Romana	»	1000	1000		— —			1003 —
» » Generale	1 luglio 91	500	425		— —			316 —
» » »	»	500	430		— —			— —
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			290 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			25 —
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			500 —
» » » cert. prov.	»	500	400		— —			400 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 92	500	400		— —			376 —
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			— —
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 ottob. 91	500	500		— —	775		— —
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —	1085		— —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 » 90	500	500		— —			230 —
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —			167 —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			80 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			230 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	118		— —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			305 —
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem. 91	250	250		— —			210 —
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			40 —
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —	178 177,50		— —
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			235 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 92	500	500		— —			284 —
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500		— —			436 —
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			410 —
» » 4 0[0	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 92	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Média dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

11 aprile 1892.

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 92 914
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 90 744
Consolidato 3 0[0, nominale . . . . » 56 937
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . » 55 887

B. TANLONGO, Presidente

Ex £. 1,80 — Id. £. 2,17 — Id. £ 2,17 — Id. £. 2,17 — Id. £. 10 — Id. £. 10 — Id. £. 10,78.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	— —	— —	102 85
	Parigi	Cheques	103 65	— —	— —
3 1[2	Londra	90 giorni	25 90	— —	— —
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi . . . . } 28 Aprile
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 1[2 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: AUGUSTO PERICOLI.

Visto: Il Presidente B. TANLONGO.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MARZO 1892.

Rendita 5 0[0	93 —	Az. Banco di Roma	290 —	Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» 3 0[0	58 25	» Banca Tiberina	35 —	» » Navig. Gen. Italiana	303 —
Obbl. Beni Eccles.	94 —	» » Ind. e Com.	550 —	» » Metallurgica Italiana	220 —
Prest. Rotschild 5 0[0	102 —	» » » Certif.	455 —	» » della Piccola Borsa	210 —
Ob. città di Roma 4 0[0	425 —	» Soc. Cred. Mobil.	370 —	» » Caoutchouc	60 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	460 —	» » » Merid.	45 —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —	» » Gas stampigl.	785 —	» » Risanamen.	150 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0	485 —	» » Acqua Marcia st.	1090 —	» » Fondiar. incendi	85 —
Az. Fer Meridionali	618 —	» » Condot. d'ac.	233 —	» » Fond. Vita	230 —
» » Mediterranee	485 —	» » Gen Illumin.	235 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	410 —
» » » certif.	475 —	» » Tramway Om.	118 —	» » » 4 0[0	170 —
» Banca Nazionale	1310 —	» » » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	290 —
» » Romana	1010 —	» » Molini e Magaz. Gen.	80 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —
» » Gen. vers. 425)	320 —	» » Immobiliare	175 —		
» » » » 450)	319 50	» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	— —		